

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 15 gennaio 2018



CNI

Sole 24 Ore	15/01/18	P. 7	Agenzia degli ingegneri pronta per l'accredito		1
-------------	----------	------	--	--	---

CERTIFICAZIONI PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	15/01/18	P. 1-7	Professionisti con timbro di qualità	Bianca Lucia, Mazzei Valeria Uva	2
-------------	----------	--------	--------------------------------------	-------------------------------------	---

CERTIFICAZIONE

Sole 24 Ore	15/01/18	P. 7	Domande & risposte		5
-------------	----------	------	--------------------	--	---

CASSE PROFESSIONALI

Repubblica Affari Finanza	15/01/18	P. 29	Casse professionali, più vicino il cumulo gratuito		6
---------------------------	----------	-------	--	--	---

BANDI E GARE

Italia Oggi Sette	15/01/18	P. 16	Aiuto del 65% a fondo perduto per chi investe in sicurezza	Roberto Lenzi	7
-------------------	----------	-------	--	---------------	---

APPALTI IN HOUSE

Sole 24 Ore	15/01/18	P. 26	Check up semplificato sotto i 20mila euro	Alberto Barbiero	9
-------------	----------	-------	---	------------------	---

Sole 24 Ore	15/01/18	P. 26	Appalti in house: via all'elenco Anac	Gianni Trovati	10
-------------	----------	-------	---------------------------------------	----------------	----

CONSUMO DI SUOLO

Sole 24 Ore	15/01/18	P. 25	Consumo di suolo, divieti in bilico	Guido Inzaghi	12
-------------	----------	-------	-------------------------------------	---------------	----

DERIVATI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	15/01/18	P. 6	Io pentito di avervi venduto derivati	Federico Fubini	14
--	----------	------	---------------------------------------	-----------------	----

GRANDI OPERE

Corriere Della Sera - Corriereconomia	15/01/18	P. 21	I campioni delle grandi opere alla riscoperta dell'america	Francesca Gambarini	16
--	----------	-------	--	------------------------	----

BANDO RESTO AL SUD

Italia Oggi Sette	15/01/18	P. 13	Resto al Sud, sportello aperto	Roberto Lenzi	18
-------------------	----------	-------	--------------------------------	---------------	----

INCENTIVI TECNICI PUBBLICI

Sole 24 Ore	15/01/18	P. 26	La legge di bilancio non libera dai tetti gli incentivi tecnici	Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan	20
-------------	----------	-------	---	---------------------------------------	----

COMMERCIALISTI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	15/01/18	P. 33	Dallo spesometro all'iva quanti costi nello studio	Isidoro Trovato	21
--	----------	-------	--	-----------------	----

STUDI LEGALI

Repubblica Affari Finanza	15/01/18	P. 26	Studi legali, con i nuovi software diminuiscono avvocati e dipendenti		22
---------------------------	----------	-------	---	--	----

UNIVERSITÀ

Repubblica 15/01/18 P. 19 Caccia ai docenti col doppio lavoro le indagini che agitano gli atenei Franco Vanni 24

RIMOZIONE AMIANTO

Italia Oggi Sette 15/01/18 Rimozione amianto agevolata 26

I primi passi. Cert'ing attesta le specializzazioni

Agenzia degli ingegneri pronta per l'accredito

■ Gli ingegneri potrebbero essere i primi professionisti ad avere un organismo di certificazione volontaria riconosciuto da Accredia. Cert'ing, l'agenzia creata dal Consiglio nazionale nel 2016, ha già avanzato la richiesta, e il riconoscimento con la norma Uni Cei 17024 dovrebbe arrivare in primavera. Fino a quel momento l'agenzia è comunque attiva in via sperimentale e ha già certificato 416 professionisti in una trentina di Ordini territoriali.

Nata alcuni anni fa da un'esperienza pilota degli Ordini di Milano, Trento e Lodi, Cert'ing offre una certificazione volontaria delle competenze acquisite dall'ingegnere.

All'interno delle tre macroaree di base (ingegneria civile-ambientale, industriale e dell'informazione) sono stati individuate 34 ulteriori specializzazioni che il professionista può validare: dall'urbanistica alle macchine ospedaliere, dall'ingegneria forense all'idraulica, fino ai ponteggi.

Due i tipi di attestati disponibili, entrambi al costo di 300 euro più Iva. Il primo è pensato per i giovani con almeno quattro anni di esperienza di cui due nello specifico settore richiesto. Il livello avanzato

invece è per chi ha sette anni di esperienza, di cui cinque specifici con mansioni di responsabilità. Da dimostrare tramite curriculum ed esperienze sul campo analizzate da valutatori indipendenti. «È un'operazione di messa in chiaro del valore professionale del singolo che oggi non è noto» precisa Stefano Calzolari, presidente di Cert'ing. In futuro, il database sarà consultabile da tutti e potrebbe essere anche agganciato ai motori di ricerca di personale in modo da consentire selezioni mirate.

Al momento, però, la certificazione è volontaria, dà diritto a 15 crediti formativi e non ha alcun "riconoscimento legale" né viene registrata dall'Albo, tra i dati dell'iscritto. «In futuro - avverte Calzolari - il Consiglio nazionale intende negoziare con vari referenti per dare un peso specifico al documento». «Le assicurazioni, ad esempio - conclude - agli iscritti certificati potrebbero riconoscere riduzioni sulla polizza di responsabilità civile». La procedura è aperta agli iscritti singoli (compresi i dipendenti), ma non agli studi associati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Primi passi per la certificazione volontaria: in pole position ingegneri e avvocati

Professionisti con timbro di qualità

Solo 250 gli studi in possesso dello standard internazionale

■ La certificazione di qualità muove i primi passi anche fra i professionisti iscritti agli ordini. Per attestare le specializzazioni e le competenze individuali, in prima fila tra le categorie ci sono gli ingegneri, mentre per gli studi legali è stata approvata la prima prassi di riferimento che permette di certificare i sistemi di gestione e di organizzazione.

Mazzei e Uva ▶ pagina 7



Gestione degli studi

LA SFIDA DELLA QUALITÀ

Gli avvocati

Approvata la prima prassi di riferimento dedicata all'organizzazione degli studi legali

I tecnici

Per i geometri operativi i 47 standard con le modalità per svolgere le prestazioni

Prove di certificazione per i professionisti

Primi esperimenti per validare le competenze o l'organizzazione dei lavoratori autonomi

PAGINA A CURA DI

Bianca Lucia Mazzei
Valeria Uva

La certificazione comincia a farsi strada anche tra i professionisti. L'attestazione delle competenze professionali o della qualità dell'organizzazione del proprio studio rappresenta infatti una carta da giocare in un mercato sempre più competitivo. Una carta utile anche se del tutto volontaria poiché per i professionisti iscritti a ordini o collegi non esiste alcun obbligo di certificazione.

Due possibilità

Quando si parla di certificazione di solito si intende l'attestazione di qualità di un prodotto ad opera di un organismo indipendente. Per i professionisti la certificazione può, invece, prendere due strade a seconda che riguardi lo studio professionale o il singolo: nel primo caso viene certificato il modello organizzativo, mentre nel secondo le competenze.

La prima strada è quella seguita dalla prassi di riferimento messa a punto da Asla (Associazione studi legali associati) in collaborazione con Uni (l'ente italiano di normazione). Ratificata il 27 ottobre scorso, può essere applicata da tutti gli studi. La seconda è invece stata attuata dal Consiglio nazionale ingegneri e punta a certificare le competenze del professionista. Un modello cui intendono ora ispirarsi anche i geometri.

L'organizzazione

Per certificare uno studio professionale si può ricorrere allo standard internazionale Iso 9001 (aggiornato nel 2015), che attesta la qualità del sistema di gestione e organizzazione. Finora questo strumento è stato poco utilizzato. «La percezione - spiega Filippo Trifiletti, direttore generale di Accredia (l'ente di accreditamento nazionale che attesta l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione) - era che riguardasse solo i processi industriali. Ma la crescente complessità della società sta cambiando lo scenario». Ad oggi, però, secondo Accredia sono solo una cinquantina di studi di commercialisti certificati Iso 9001: un centinaio gli studi legali e di architettura.

«Per gli avvocati, la norma Iso 9001 è difficilmente applicabile, perché non risponde alle peculiarità della professione»,

spiega l'avvocato Marco Ferraro, membro del Consiglio direttivo di Asla che insieme ad Uni ha promosso l'elaborazione della prima prassi di riferimento pensata proprio per gli studi legali.

Non esistendo obblighi normativi, né incentivi o agevolazioni, i benefici della certificazione si misurano in termini di vantaggio competitivo. «Senza un'organizzazione dei processi e una gestione avanzata dei rischi non c'è futuro per una professione che in questi anni è stata stravolta da innovazioni e progresso tecnologico - continua Ferraro -. E questo è vero soprattutto per gli avvocati che si confrontano con le attività produttive. I costi, per uno studio medio, sono di circa 8-10 mila euro annui ma i benefici in termini di aumento della produttività, efficienza, riduzione dei rischi e crescita professionale (in particolare modo per i giovani grazie alla condivisione delle informazioni) sono molto maggiori».

Le competenze

Strada diversa è quella della certificazione delle competenze, cui guardano soprattutto le professioni tecniche. A fare da apripista sono gli ingegneri (si veda l'articolo in basso) a cui intendono ispirarsi i geometri che puntano però su un sistema integrato per tutte le professioni tecniche: «Sarebbe meglio creare un organismo unico - dice il presidente del Collegio nazionale, Maurizio Savoncelli - perché l'interdisciplinarietà è vincente. La certificazione delle competenze è l'approdo di tutte le professioni tecniche: coniugale conoscenze accademiche con il saper fare». I geometri, insieme con l'Uni, hanno già messo a punto 47 standard di qualità (in fase di aggiornamento) che indicano le modalità di svolgimento di altrettante prestazioni professionali. «È un percorso guidato, una check list che permette al professionista di rendere prestazioni di qualità e al committente di comprendere se l'onorario è adeguato».

Infine, c'è chi ha deciso di non intervenire. Il Consiglio nazionale degli architetti ha scelto di non avviare propri percorsi di certificazione «perché - spiega il consigliere Marco Aimetti - per i nostri iscritti esistono già corsi di specializzazione, come quello di Casaclima sulla progettazione sostenibile».

Chi è già partito



Avvocati



Geometri



Ingegneri



Studi professionali



Certificazione

Il **27 ottobre** scorso è stata ratificata la prima prassi di riferimento per l'organizzazione e la gestione dei rischi connessi all'esercizio della professione degli studi legali messa a punto dall'Associazione studi legali associati (Asla) e dall'Uni



Percorso

Entro massimo 5 anni dalla pubblicazione la prassi deve essere trasformata in norma di certificazione previo esame dei contenuti alla luce del suo utilizzo sul mercato. La prassi è comunque già un documento che permette di certificarsi

L'ordine sta lavorando a un sistema di certificazione delle competenze del professionista sul modello di quello messo a punto dagli ingegneri poiché il regolamento sulla formazione prevede la possibilità di aderire a un percorso di qualificazione

Insieme con l'Uni, i geometri hanno messo a punto 47 standard di qualità con cui hanno indicato la corretta modalità di svolgimento di altrettante prestazioni professionali (ad esempio esecuzione di planimetrie, frazionamenti, valutazioni, progettazione)

L'Agenzia Cert'ing creata dal Consiglio nazionale offre una certificazione volontaria delle specializzazioni del professionista. Sono 34 i comparti individuati e due i livelli di esperienza. Il costo è di 300 euro più Iva, la validità triennale

Cert'ing ha chiesto l'accreditamento di Accredia, l'ente di attestazione dei certificatori, previsto a primavera. La certificazione non ha valore legale, ma fa ottenere 15 crediti formativi. A breve possibili ricerche mirate di professionisti aperte a tutti

Lo standard internazionale Uni En Iso 9001 (l'ultimo aggiornamento è del 2015) certifica il sistema di gestione e organizzazione e può essere applicato anche agli studi professionali. Permette di tenere sotto controllo il processo dell'attività

Gli studi certificati sono circa 100 per quanto riguarda architetti e avvocati e circa 50 per i commercialisti. Discorso a parte per gli ingegneri (più di 6 mila fra studi e società di ingegneria) perché il documento li agevola nella partecipazione alle gare



DOMANDE & RISPOSTE

• **Cos'è la certificazione?**

La certificazione è la valutazione delle conformità di un prodotto, un'organizzazione, un servizio o una persona, a determinate specifiche (norme) tecniche messe a punto dall'Uni, l'ente italiano di normazione. L'Uni è infatti l'organizzazione riconosciuta da Ue e Stato italiano per elaborare e pubblicare le norme tecniche, definite in base al consenso delle parti interessate (industrie, imprese, professionisti, Pa, mondo accademico, consumatori, ecc.) in regime di volontarietà.

• **Per i professionisti in cosa consiste la certificazione?**

Bisogna distinguere tra i professionisti organizzati in ordini e collegi (ingegneri, geometri, periti industriali, medici, giornalisti, avvocati, commercialisti, etc.) ed i professionisti cui si applica la legge 4/2013. Nel primo ambito l'abilitazione all'esercizio della professione è regolamentata in forma cogente e la certificazione è del tutto volontaria. Nel secondo ambito la certificazione - sempre volontaria - consiste nella conformità a norme Uni.

• **Che differenza c'è fra la certificazione del professionista e quella dello studio professionale?**

La certificazione del professionista si basa su una valutazione delle competenze, abilità e conoscenze della persona mentre la certificazione di uno studio professionale considera aspetti di efficacia ed efficienza gestionale, per esempio valutando i sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione) dell'organizzazione.

• **Esistono norme Uni sulla certificazione di studi professionali e professionisti?**

Lo standard internazionale Uni En Iso 9001 (aggiornato nel 2015) riguarda un sistema di gestione che può essere applicato anche agli studi professionali. Per le professioni non ordinarie sono state predisposte oltre 40 norme Uni.

• **Cosa sono le prassi di riferimento?**

Le prassi di riferimento elaborate da Uni sono uno strumento tecnico di trasferimento di buone pratiche innovative, già sperimentate sul mercato, affinché le positive esperienze settoriali e/o locali possano essere messe a disposizione di tutti i soggetti interessati al fine di far crescere la conoscenza condivisa e raggiungere il futuro stato dell'arte, rappresentato dalle norme Uni. Le prassi permettono di certificarsi ed entro massimo cinque anni devono essere trasformate in norme tecniche.

• **Chi rilascia la certificazione?**

La certificazione di qualità attesta la conformità a norme tecniche o prassi di riferimento Uni ed è svolta da organismi di certificazione verificati dall'ente di accreditamento (Accredia). È un'attività distinta da quella di Uni il cui compito è definire le specifiche tecniche univoche per la qualificazione di prodotti, servizi, organizzazioni e persone.

• **Quali sono i costi e i vantaggi della certificazione?**

La certificazione delle competenze ha costi molto più bassi (in un rapporto di uno a dieci) di quelli necessari per certificare uno studio professionale che richiede un iter più lungo (diversi mesi) e complesso. I vantaggi sono di carattere competitivo: distingue qualitativamente sul mercato e migliora organizzazione e gestione dei rischi.

A CURA DI
Ruggero Lensi
(direttore generale Uni)



[IL CASO]

Casse professionali, più vicino il cumulo gratuito

Sempre più vicina la disciplina sul cumulo gratuito dei contributi dei professionisti frutto di carriere "spezzate" (versati, cioè, in più gestioni previdenziali). Questa disciplina, consentita dalla legge di Bilancio per il 2017, è stata discussa nei giorni scorsi fra i tecnici dell'Inps e delle Casse di previdenza private per far sì che la chance possa essere sfruttata dai liberi professionisti "già entro la fine di febbraio", considerando che prima dovranno esserci altri passaggi, fra cui la sottoscrizione di una convenzione-quadro condivisa e di singole convenzioni delle Casse con l'Inps

sulle procedure attuative. Nei giorni scorsi, l'Adepp (l'Associazione che riunisce le casse professionali private) aveva ricordato di aver inviato "il 24 novembre" del 2017 "la propria proposta di convenzione" con l'istituto pubblico, non avendo, aveva specificato il presidente Alberto Oliveti, "mai smesso, in questi lunghi mesi, di sollecitare soluzioni a breve, affinché gli iscritti potessero avere risposte ed indicazioni per esercitare il proprio diritto di cumulare i periodi assicurativi maturati. (a.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il bando Isi Inail, destinato a Pmi e grandi aziende, è stato pubblicato in G.U. del 20/12/17

Aiuto del 65% a fondo perduto per chi investe in sicurezza

Pagine a cura
DI ROBERTO LENZI

La possibilità di richiedere un contributo del 65% a fondo perduto rende sempre molto interessante per le imprese il «bando Inail». Anche quest'anno il bando Inail Isi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 20 dicembre 2017. La misura di maggior interesse è sicuramente quella che prevede incentivi per gli investimenti, grazie alla quale le imprese possono finanziare la sostituzione di macchinari.

Beneficiarie Pmi e grandi imprese. Possono accedere ai contributi le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Cciaa o all'Albo imprese artigiane, in possesso dei requisiti previsti, ad esclusione delle micro e piccole imprese, anche individuali, agricole operanti nel settore della produzione primaria e quelle che svolgono le attività dei seguenti codici Ateco: C16, C23.2; C23.3, C23.4.

L'acquisto di macchinari. Nel caso di acquisto di macchine, queste devono essere nuove e conformi al dlgs 17/2010 (decreto di recepimento della direttiva macchine 2006/42/Ce). Contrariamente al passato, le macchine acquistate, rispetto a quelle alienate, devono rispettare le condizioni riportate di seguito, a meno di situazioni particolari debitamente motivate.

Devono essere di tipo analogo a quelle sostituite; devono

aver un allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili; devono avere prestazioni (potenza, massa, dimensioni ecc.) non superiori del 30%.

Non sono ammissibili a finanziamento i veicoli a motore e loro rimorchi, a eccezione delle macchine installate su di essi. L'impresa deve avere la piena disponibilità della vecchia macchina alla data del 31/12/2016.

Le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa insieme ai relativi accessori/utensili e alle relative attrezzature intercambiabili inseriti nel progetto. Se la data di immissione sul mercato risulta successiva alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva comunitaria (98/37/Ce ex 89/392/Cee), l'impresa deve procedere alla vendita o permuta, o alla rottamazione delle macchine sostituite. Nel caso di immissione sul mercato antecedentemente al 1° gennaio 1998, è prevista solo la rottamazione, senza possibilità di vendita.

In caso di acquisto di trattori agricoli o forestali: questi devono essere non usati e omologati in conformità con il Regolamento 167/2013 della Ce. I trattori acquistati rispetto a quelli alienati devono, salvo casi debitamente motivati, avere le medesime caratteristiche; e prestazioni (potenza, massa, dimensioni ecc.) non superiori del 30%.

Spese a partire da giugno 2018. Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non

realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018.

Per «progetto in corso di realizzazione» la norma intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa/ente richiedente, in data anteriore al 1° giugno 2018, obblighi contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo.

La firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del piano di lavoro può essere antecedente al 1° giugno 2018.

Gli investimenti devono essere riconducibili a un fattore di rischio ammissibile dal bando.

La tipologia di intervento deve essere coerente con l'attività aziendale selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile, ove richiesto,

nel documento di valutazione dei rischi (Dvr). In assenza di obbligo di redazione di quest'ultimo, neanche nella forma standardizzata, tale fattore deve essere riscontrabile da una relazione specifica sottoscritta dal titolare dell'impresa.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, il relativo costo è calcolato al netto d'Iva, e con riferimento ai preventivi presentati, nella misura massima dell'80% del relativo prezzo di listino.

Le altre spese ammissibili. Risultano ammissibili:

A) le spese di progetto, ovvero tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, incluse quelle accessorie o strumentali funzionali e indispensabili per la completa realizzazione dello stesso;

B) le spese tecniche e assimilabili funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza

quali: redazione della perizia giurata; la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati; la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, richiesta dalla normativa (certificazioni di prova, di verifica, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche ecc.); le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche ecc.); le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione ecc.); la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. Sono escluse, fra le altre, le spese di aggiornamento della valutazione dei rischi; quelle relative alla compilazione della domanda e quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili fino ad un massimo del 10% delle spese di progetto con un importo massimo complessivo di 10.000 euro. Vale l'eccezione per il mero acquisto di macchine, per il quale la percentuale massima ammissibile è del 5% delle spese di progetto fino ad massimo di 5.000 euro. Fermo restando quanto sopra, l'importo massimo ammesso per la perizia giurata è pari a 1.200 euro.

Non sono ammissibili a finanziamento i veicoli a motore e loro rimorchi, a eccezione delle macchine installate su di essi



Le scadenze

È prevista la presentazione telematica delle domande, che può essere effettuata previa registrazione. Le credenziali di accesso possono essere richieste entro ore 18.00 del 29/5/2018. Ai fini delle graduatorie conta l'ordine cronologico di ricezione delle domande che sarà fissato con il solito «click day»

Dal 19 aprile 2018 e fino alle ore 18:00 del giorno 31 maggio 2018 è possibile la compilazione della domanda e fare simulazioni per verificare il superamento della soglia minima del punteggio, che rimane fissata a 120 punti. È possibile salvare la domanda inserita e registrare la stessa con relativo invio. Dopo tale termine le domande non saranno più modificabili

Dal 7 giugno 2018 i richiedenti potranno effettuare il download del proprio codice identificativo e relativo documento, che li identificherà in maniera univoca da conservare per utilizzare il giorno dell'inoltro

Data invio: le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 7 giugno 2018 e potranno differenziarsi per ambiti territoriali o assi

Contributi fino a 130 mila euro

Sono ammissibili a finanziamento i progetti che possono essere ricondotti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questi devono essere coerenti con le indicazioni, le specifiche tecniche e con le schede di dettaglio del bando.

Ogni intervento, anche se riguarda la sostituzione di un macchinario deve essere riconducibile ai filoni riportati di seguito.

Sono ammissibili interventi per la riduzione del rischio chimico, la riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali, la riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e macchine, la riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, la riduzione del rischio biologico, la riduzione del rischio di caduta dall'alto, la riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine, la riduzione del rischio sismico.

Contributo e massimali. Concesso un contributo in c/capitale del 65% del costo del progetto, purché l'importo erogabile sia compreso tra un minimo

di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro.

L'aiuto è soggetto al regime de minimis. Per contributi superiori a 30 mila euro l'impresa può richiedere un'anticipazione del 50%, previa presentazione di polizza fideiussoria.

Per avere il diritto alla presentazione della domanda, l'impresa deve conseguire un punteggio minimo di 120 punti.

Alla determinazione dello stesso concorrono specifiche caratteristiche sia aziendali che di progetto quali: dimensioni aziendali, lavorazione svolta, tipologia d'intervento; condivisione con le parti sociali; bonus buone prassi e bonus settore Ateco.

Per quattro assi su cinque, i finanziamenti devono rispettare le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Le imprese devono quindi accertarsi di non aver riempito completamente il plafond di 200 mila euro nel triennio, altrimenti non potranno accedere al contributo Inail.

© Riproduzione riservata

Piccoli importi. Gli enti devono comunque esaminare casellario giudiziale, regolarità fiscale e eventuali fallimenti

Check up semplificato sotto i 20mila euro

Alberto Barbiero

Le amministrazioni devono esplicitare le ragioni della scelta dell'operatore economico al quale abbiano deciso di affidare direttamente un servizio, una fornitura o un lavoro di valore inferiore ai 40mila euro, potendo fruire di facilitazioni nel procedimento di verifica dei requisiti per gli affidamenti di minore importo.

L'Anac ha chiarito nella revisione delle linee-guida 4/2017 che l'individuazione del soggetto a cui affidare senza gara la realizzazione di una prestazione o l'esecuzione di un lavoro deve essere resa nota nell'atto di affidamento (determina a contrarre o atto equivalente semplificato), fornendo anche precise indicazioni sulle modalità di giustificazione del prezzo in rapporto alla qualità

della prestazione.

In questa prospettiva l'Anac evidenzia che la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o

IN AUTOMATICO

Se l'importo è inferiore a 5mila euro è sufficiente l'autocertificazione del soggetto affidatario sui requisiti generali

all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Per gli affidamenti di modesto importo (ad esem-

pio per quelli inferiori a mille euro) o per quelli effettuati sulla base di un regolamento (come quello di contabilità), le nuove linee-guida precisano che la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento nell'atto di affidamento semplificato.

Per importi fino a 5mila euro, la stazione appaltante può stipulare il contratto sulla base di un'autocertificazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti generali (e di quelli di capacità eventualmente richiesti). Va però effettuata anche la consultazione del casellario Anac, la verifica del Durc e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni (iscrizione ad albi o alla camera di

commercio) o l'iscrizione alle white list per le attività a rischio di infiltrazione mafiosa.

Per gli affidamenti fra 5mila e 20mila euro le stazioni appaltanti devono verificare anche il casellario giudiziale, la regolarità fiscale e l'eventuale sottoposizione a procedure fallimentari. I controlli devono invece riguardare tutti i requisiti generali quando il valore supera i 20mila euro. Il Responsabile unico può comunque effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune.

Se il controllo rileva la mancanza dei requisiti, la stazione appaltante, in attuazione di espressa previsione contrattuale, risolve il contratto, segnala il fatto all'autorità giudiziaria e all'Anac, incamera la cauzione definitiva, ove richiesta, e blocca i pagamenti, tranne quelli per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.



Controllate. Per procedere basta la richiesta e non serve attendere il via libera espresso (entro 90 giorni)

Appalti in house: via all'elenco Anac

Per i nuovi affidamenti da oggi in vigore l'obbligo di iscrizione all'albo

Gianni Trovati

Per una volta, la notizia è una proroga che non c'è. Si è infatti chiusa oggi la catena dei rinvii per l'elenco Anac sugli affidamenti in house: da oggi, quindi, i nuovi affidamenti che vogliono evitare la gara devono fare i conti con il sistema che impone l'iscrizione all'elenco sia per i soggetti affidatari sia per gli enti affidanti e i controlli da parte dell'Authority. Sempre oggi, quindi, l'Anac metterà a disposizione l'applicativo online per accedere all'albo.

Il meccanismo è scritto dal 2016, quando è stato introdotto dall'articolo 192 della riforma del Codice appalti (decreto legislativo 50 di quell'anno). Ma prima il correttivo della riforma (decreto legislativo 100 del 2017), che ha imposto all'Anac di rivedere e aggiornare le istruzioni sul punto (si tratta delle Linee guida 7/2017), e poi la pressione delle amministrazioni locali alimentata anche dalla necessità di rodare il meccanismo informatico per l'iscrizione all'elenco, hanno prodotto la sequenza dei rinvii: l'ultimo, il quarto, è arrivato in extremis il 30 novembre, e ha spostato il debutto a oggi.

La regola riguarda tutti gli af-

fidamenti, dai servizi pubblici più classici come l'igiene urbana e il trasporto locale fino alle attività strumentali come i supporti informatici. Per fare l'in house, occorre che sia l'affidante sia l'affidatario siano iscritti all'elenco Anac. E per essere iscritti all'elenco Anac occorre rispettare i requisiti che all'ente impongono il controllo analogo, alla società affi-

LE CONTESTAZIONI

Se le verifiche rilevano il mancato rispetto di regole l'Autorità può imporre di adeguarsi e rivolgersi al giudice amministrativo

dataria l'oggetto sociale esclusivo e così via.

La richiesta di iscrizione va condotta attraverso il canale telematico: l'esame dell'Anac deve iniziare entro 30 giorni e concludersi in tre mesi, al netto di possibili sospensioni dei termini per eventuali approfondimenti istruttori. Ma per procedere non è necessario aspettare il via libera espresso da parte dell'Authority. Una volta avviata l'iscrizione, l'affidamento in

house potrà procedere, e sarà l'Anac a muovere eventuali contestazioni. Le strade sono due, e sono quelle tracciate dall'articolo 211 dello stesso Codice appalti: il ricorso diretto al Tar, oppure il parere motivato, che prima di rivolgersi ai giudici amministrativi offre all'ente un massimo di 60 giorni per sgombrare il campo dalle «gravi violazioni» delle regole individuate dall'Authority.

L'obiettivo è chiaro, e punta almeno a mettere sotto controllo un fenomeno endemico, l'in house, dopo che i tentativi di limitarlo sono andati a vuoto. I vari decreti sulle liberalizzazioni approvati o solo abbozzati, come l'ultimo che avrebbe dovuto attuare una parte della delega Madia ma è caduto insieme al decreto sui dirigenti dopo la bordata costituzionale, non sono mai riusciti ad arginare la diffusione degli affidamenti diretti. L'ultima relazione sulle partecipate della Corte dei conti (delibera 27/2017 della sezione Autonomie, pubblicata il 24 novembre scorso), conta per esempio 800 gare su 14.491 affidamenti (il 5,5%).

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli affidamenti servizio per servizio

Servizio affidato	Tramite Gara	Doppio oggetto	Diretto	Totale
Servizio idrico	383	64	6.297	6.744
Fornitura elettricità e gas	93	6	922	1.021
Trasporto e magazzinaggio	138	14	767	919
Sanità e assistenza sociale	26	7	1.077	1.110
TOTALE SERVIZI PUBBLICI	640	91	9.063	9.794
Agricoltura, silvicoltura e pesca	0	0	125	125
Pa, difesa e assicur. sociale	4	1	345	350
Attività artistiche, sportive etc	9	5	341	355
Servizi alloggio e ristorazione	7	6	101	114
Famiglie datori lavoro domestico	0	0	1	1
Att. finanziarie e assicurative	-	1	49	50
Attività immobiliari	1	0	244	245
Attività manifatturiere	6	0	61	67
Attività profess., scientifiche	25	1	709	735
Commercio e riparaz. veicoli	18	6	210	234
Costruzioni	16	4	435	455
Estrazioni di minerali	2	0	4	6
Istruzione	14	0	196	210
Noleggio e supporto imprese	32	18	1.002	1.052
Organismi internazionali	0	0	8	8
Informazione e comunicazione	9	1	885	895
Altre attività di servizi	17	5	223	245
TOTALE SERVIZI STRUMENTALI	160	48	4.939	5.147
TOTALE GENERALE	800	139	14.002	14.941

Fonte: Elab. Corte dei conti, banca dati Dt-Mef – rilevazione 11 settembre 2017

Urbanistica. La legge «congela» i poteri dei Comuni in attesa del piano regionale - Rischi analoghi per le norme di altre sei Regioni

Consumo di suolo, divieti in bilico

Dal Consiglio di Stato dubbi di costituzionalità sul blocco delle varianti in Lombardia

PAGINA A CURA DI

Guido Inzaghi

Resa dei conti per la legge regionale lombarda 31/2014 («Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»). Il Consiglio di Stato con ordinanza 5711 lo scorso 14 dicembre ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma transitoria dettata dall'articolo 5 della legge 31, che sembrerebbe ostacolare l'effettivo esercizio delle potestà urbanistiche comunali.

La questione prende le mosse nell'ambito di un complesso contenzioso proposto contro l'approvazione della variante generale al piano del governo del territorio (Pgt) del Comune di Brescia.

La controversia è stata avviata dai proprietari di alcune aree cui la recente variante al Pgt ha tolto l'edificabilità, proprio per la volontà comunale di ridurre il consumo del suolo nel territorio di Brescia.

Per quanto possa sembrare paradossale, il Tar ha dato ragione ai ricorrenti annullando le nuove previsioni del Pgt perché assunte in momento in cui, secondo l'articolo 5 della legge regionale, bisognava attendere che i principi per la riduzione del consumo del suolo sanciti dalla 31/2014 fossero recepiti dal piano territoriale della Regione Lombardia (Ptr) e attuati da quello provinciale (Ptcp).

Fino ad allora, secondo il Tar, bocce ferme: i Comuni non potevano e non possono modificare (anche in riduzione) le previsioni dei propri strumenti urbanistici.

Fin dalle prime difese al Tar, il Comune di Brescia aveva eccepito che la limitazione del po-

tere pianificatorio dell'ente locale nel periodo transitorio della legge sul consumo del suolo (periodo che ancora dura, mancando ancora all'appello l'approvazione del Ptr e di conseguenza le disposizioni attuative delle Province e della Città Metropolitana di Milano) si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali sul concorso di Stato, Regioni e Comuni nella materia del governo del territorio. Ed è proprio dalla nozione di «governo del territorio» che nasce il dubbio, per i giudici di Palazzo Spada, circa la legittimità dell'articolo 5 del-

LE MODIFICHE

Nel 2017 il Pirellone ha ampliato i casi in cui l'ente locale può modificare il proprio Pgt ma il problema resta nel mirino dei giudici

la legge lombarda rispetto al parametro di costituzionalità dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, secondo il quale la funzione amministrativa urbanistica è affidata ai Comuni, con potestà legislativa concorrente «a cascata» delle Regioni.

La norma transitoria regionale prevede invece che le iniziative pianificatorie delle amministrazioni comunali (seppur per un periodo di tempo in astratto contenuto), siano rese immutabili, e impedisce all'ente locale di modificare il proprio piano vigente.

In altre parole, pur essendo la funzione amministrativa in materia urbanistica affidata ai Comuni della Lombardia, l'articolo 5 della legge sul consumo del

suolo con il suo regime transitorio prevederebbe che questa sia direttamente svolta dal legislatore regionale.

In merito, nasce anche il contrasto con il parametro della sussidiarietà verticale di cui agli articoli 5, e 118 della Costituzione, sia nella parte in cui il Comune lamenta l'indeterminatezza temporale della previsione (la legge non prevede alcun «sbarramento» interdittivo per il mancato rispetto a parte della Regione del termine per l'approvazione del Pgt), sia per la portata «espropriativa» della legge stessa che sottrae al Comune l'effettivo esercizio delle proprie competenze.

La questione non si esaurisce entro i confini della Lombardia. In attesa della legge statale per la difesa dei cosiddetti *greenfields* - anche questa legislatura si è conclusa senza una legge organica sul consumo di suolo - molte Regioni si sono mosse con disposizioni analoghe a quella lombarda messa in discussione dal Consiglio di Stato, limitando fortemente il campo di azione dei Comuni in attesa della definizione del quadro complessivo (si vedano le schede e l'articolo a fianco).

È anche per questo motivo che l'interesse non viene meno con la recente riscrittura dell'articolo 5 della legge 31/2014, attuata con la Lr 16/2017 che ha sensibilmente ampliato i casi in cui i Comuni lombardi possono variare i propri Pgt, ad esempio approvando varianti generali o parziali che assicurano un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (per quanto secondo modalità che non hanno impedito al Consiglio di Stato di rivolgersi alla Consulta).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I fronti aperti. Dal 2018 anche in Emilia Romagna

La mappa delle leggi che danno lo stop a nuove costruzioni

Altre Regioni oltre alla Lombardia si sono attivate nel contrasto al consumo del suolo, alcune delle quali con un impianto normativo non dissimile da quello della legge lombarda ora in bilico in attesa del vaglio della Consulta. Mentre, a livello statale, con la fine della legislatura, è tramontata l'ipotesi di una normativa nazionale, dopo la decadenza del disegno di legge As 2383, fermo al Senato.

Il panorama legislativo regionale è differenziato (si veda la scheda a fianco). Da ultima, l'Emilia Romagna è intervenuta sul tema con la «Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio» (legge 24/2017) operativa dal 1° gennaio 2018. L'obiettivo è il consumo di suolo a saldo zero entro il 2050.

Il consumo di suolo nelle aree agricole è quindi consentito solo per opere pubbliche e di pubblica utilità ovvero se sia dimostrata l'impossibilità di riutilizzo di aree già urbanizzate e, in tali casi, assicurando il minor impatto e consumo di suolo possibile. I Comuni inoltre dovranno adeguare gli strumenti urbanistici entro tre anni e concludere il processo nei due anni successivi.

In senso analogo alla legge lombarda è strutturato il disegno di legge 62/15 della Giunta Regionale dell'Abruzzo, che prevede un regime transitorio quasi speculare alla legge lombarda 31/2014. In attesa dell'adeguamento di livello di pianificazione superiore, i Comuni potranno approvare unicamente varianti allo strumento urbanistico comunale vigente e piani attuativi in variante allo stesso che non comportino nuovo consumo di suolo.

In Toscana la legge 65/2014 consente impegno di suolo non

edificato solo all'interno del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale dei Comuni. Mentre durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, le trasformazioni non residenziali fuori dal territorio urbanizzato, che comportino impegno di suolo ineditato, sono ammesse solo previo parere favorevole della conferenza di copianificazione.

Ancora, l'Umbria con Lr 1/2015 ha previsto che le disposizioni sul consumo del suolo abbiano «valore di principio guida» e prevalgano sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi degli enti locali.

A queste Regioni si aggiunge la Calabria, la cui legge 19/2002 fissava al 31 dicembre scorso la scadenza per approvare il piano strutturale comunale o associato. Fino ad allora, non sono ammesse varianti urbanistiche diverse da quelle connesse alla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, o da interventi legati alla programmazione negoziata.

In Veneto la Lr 14/2017 prevede che sia la giunta regionale a definire la soglia massima di consumo del suolo (con un provvedimento a revisione almeno biennale). Fino all'emanazione del provvedimento, i Comuni non possono prevedere nuovo consumo di suolo, salvo che per opere pubbliche e di interesse pubblico. Inoltre, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali nei Comuni veneti, i limiti definiti dal provvedimento della Giunta prevarranno, se più stringenti circa l'utilizzo del suolo, su quelli degli strumenti urbanistici comunali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre norme temporanee

ABRUZZO 	Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Regione individua la soglia massima del consumo di suolo consentito. Fino al recepimento nei piani regolatori delle previsioni di legge non è consentito il consumo di suolo,	tranne che per gli interventi già previsti e approvati in via definitiva. I Comuni possono approvare varianti allo strumento urbanistico o piani attuativi senza consumo di suolo. <i>Disegno di legge 62/15</i>
CALABRIA 	Tutti i comuni della Regione dovevano approvare, entro il 31 dicembre 2017, il piano strutturale comunale o associato. Fino a quel momento, non sono ammesse varianti urbanistiche se non per progetti di opere	pubbliche o di interesse pubblico non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Ai Comuni che non hanno adempiuto, si applica il potere sostitutivo regionale. <i>Lr 19/2002</i>
EMILIA ROMAGNA 	I Comuni avviano l'adeguamento della pianificazione urbanistica alle disposizioni sul consumo del suolo entro tre anni dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2018) e lo concludono nei due anni successivi. La Regione assume l'obiettivo del	consumo del suolo a saldo zero entro il 2050. Nelle aree agricole il consumo è consentito solo per opere pubbliche e nei casi in cui è dimostrata l'impossibilità del riuso di aree già urbanizzate. <i>Lr 24/2017</i>
TOSCANA 	Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge i Comuni possono approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di	impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. <i>Lr 65/2014 «Norme per il governo del territorio», come modificata dalla Lr 43/2016</i>
UMBRIA 	Le previsioni sul consumo del suolo contenute nella legge 1/2015 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti	urbanistici generali e dei regolamenti edilizi vigenti nei Comuni. <i>Lr 1/2015</i>
VENETO 	La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce i limiti al consumo di suolo per finalità urbanistico-edilizie. Nel frattempo nei piani territoriali e urbanistici e nelle varianti, non si possono inserire	previsioni di consumo di suolo, salvo che per opere pubbliche. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici, i limiti della giunta regionale prevalgono, se più stringenti, su quelli comunali. <i>Lr 14/2017</i>

Finanza

I PARADOSSI DEI DEBITI STATALI

A 25 anni confezionava a Londra titoli e strumenti di copertura per conto di Goldman Sachs finiti a Stati, comuni ed enti locali. George Jabbour spiega come, dal Portogallo all'Italia, siano state proposte scommesse molto costose, spesso insostenibili per gli amministratori pubblici

Jaber George Jabbour, che ha 36 anni, un decennio fa lavorava già a Goldman Sachs, nell'ufficio di Londra che disegnava derivati da vendere (anche) ai governi e agli enti locali europei. Ha una conoscenza diretta di quella categoria di titoli, che negli ultimi quindici anni sono costati molte decine di miliardi di euro ad alcune delle amministrazioni locali e dei governi europei più indebitati: in Austria, Grecia, Portogallo e naturalmente anche in Italia. Questo è il suo atto di accusa contro le banche d'investimento benché, per ragioni di riservatezza, Jabbour non possa rivelare in quali contratti si trovi anche la sua mano. Morya Longo sul «Sole 24 Ore» stima che i derivati con le banche d'investimento abbiano aggiunto al debito pubblico 16,9 miliardi di euro solo tra il 2011 e il 2014. Il quadro è così difficile che la Corte dei Conti si è spinta a citare in giudizio quattro figure di vertice del Tesoro di oggi e del passato — i dirigenti Vincenzo La Via e Maria Cannata, gli ex ministri e direttori generali Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli — con esorbitanti richieste per danno erariale: una pretesa di indennizzi in sede civile contro singoli funzionari pubblici, nota Jabbour, che resta un caso unico al mondo.

Signor Jabbour, perché ha voglia di parlare di queste questioni?

«Lavoravo nell'industria finanziaria, nella strutturazione di derivati, interest-rate swap e altri prodotti strutturati. Inclusi alcuni di quelli molto complicati».

Del tipo di quelli che furono venduti alle autorità italiane?

«Certo: quei prodotti sono stati venduti in tutto il mondo, a enti pubblici e privati. Non solo da voi ma, di sicuro, sono stati venduti anche a comuni e autorità locali italiane».

Lei ha lavorato al desk di Goldman che ha disegnato alcune delle strutture vendute in Italia e a altri Stati europei?

«Ho lavorato alla strutturazione sui

tassi d'interesse e quei prodotti sono stati venduti a governi e enti pubblici in tutto il mondo. Il nostro desk nel periodo 2006-2009 copriva prodotti strutturati sui tassi d'interesse in Europa e tutto ciò che aveva a che fare con swap o derivati in euro, o derivati sui tassi d'interesse».

I governi accendono quei contratti per coprirsi dal rischio che in futuro salgano i tassi. Che male c'è?

«Lei ha ragione, molti swap sui tassi d'interesse sono importanti. Se un ente o un'azienda hanno un debito a interesse variabile, l'onere sarà soggetto a fluttuazioni quando i tassi scendono o salgono, e questa instabilità può diventare molto dannosa. Perciò a volte gli enti entrano in swap (scambi, ndr) sui tassi d'interesse: ricevono dalle banche un tasso d'interesse variabile, che corrisponde a quello che devono pagare sul loro debito, e in cambio pagano un tasso fisso».

L'Italia lo ha fatto fin dagli anni '90, no?

«Molti Paesi lo hanno fatto. Se è qualcosa di così semplice, il solo rischio a cui sei esposto è che cambi il livello dei tassi. Se quel livello è alto quando accendi l'accordo e poi scende, allora ovviamente ci perdi. Ma se i tassi fossero saliti avresti risparmiato. È pura gestione del rischio, non c'è niente di sbagliato. Anche quando compri una polizza antincendio e la tua casa non va a fuoco, perdi i soldi del premio. Ma lo hai fatto per buone ragioni».

Cosa non va bene, dunque?

«Il problema è che a volte le banche, quando vendono a enti pubblici questi swap o derivati sui tassi, ci mettono dentro grosse commissioni. Più alte di quelle che si farebbero pagare da uno hedge fund».

Come fanno?

«Parto dai casi più semplici, poi arrivo ai più realistici. Negli interest-rate

swaps a volte ci sono commissioni implicite. Immaginiamo che i tassi siano al 5% e il cliente entri in uno swap in cui riceve un tasso variabile e paga alla banca un tasso fisso del 5%. Ma se il cliente non è molto sofisticato e non capisce come funzionano gli swap...»

Per esempio gli enti locali?

«A volte anche aziende private o i Paesi in via di sviluppo. Ma torniamo all'esempio del 5%: la banca può dire al cliente che deve trovare lo swap o la copertura dal rischio sul mercato, quindi chiede di farsi pagare il 5,5% per il servizio. Se il cliente non è molto sofisticato, paga. Se invece è più esperto, negozia al ribasso al 5,3% o magari cerca altre offerte da altre banche e riduce la commissione fino al 5,05%».

Sono dinamiche di mercato trasparenti. Che c'è di sbagliato?

«Nella pratica, le banche introducono ad arte alcune complessità in più. Ciò impedisce di mettere facilmente le offerte dei diversi istituti in concorrenza fra loro e dunque le banche stesse evitano di dover accettare ribassi sulle loro commissioni».

Come fanno?

«Invece di chiedere all'ente pubblico di pagare per esempio il 5% per i prossimi dieci anni, gli propongono magari di pagare il 2% nei prossimi tre anni e saldare il resto durante la vita del contratto. Oppure a volte le banche offrono all'ente di anticipare qualcosa, magari un paio di milioni di euro, ma ovviamente niente è gratis. Quei soldi andranno poi ripagati negli anni finali del contratto».



Queste strutture ricordano i mutui subprime in cui il costo degli interessi esplodeva dopo qualche anno.

«È una caratteristica molto comune. Molte organizzazioni sono ottimiste sul futuro lontano — è la natura umana — ma hanno bisogno di soldi subito. Anche perché le persone di solito restano in un ruolo di responsabilità pubblica per tre-cinque anni. Poi non è più un loro problema. C'è un grosso incentivo personale e finanziario a entrare in questi contratti. E quando ci aggiungi complessità ulteriore, diventa ancora più difficile per il cliente calcolare l'ammontare effettivo del costo che si sobbarca».

Dunque le banche creano complessità e opacità inutili per guadagnare di più con questi contratti?



I conti con la Grecia

Nel 2001 il governo di Atene stipulò con Goldman Sachs un contratto nel quale non si utilizzavano tassi di cambio reali ma altri, fittizi, che permettevano alla Grecia di ottenere dalla banca d'affari americana una riduzione del debito di circa 2,4 miliardi di euro. Un trucco contabile che permise alla Grecia di mostrare all'Europa di aver intrapreso la strada del risanamento, ma che inguaiò poi il premier George Papandreou (nella foto).



Il salvataggio di Lisbona

La crisi economica condusse anche il Portogallo sull'orlo del fallimento. Nel 2011 la Comunità internazionale dovette intervenire con risorse fresche pari a 78 miliardi di dollari per impedire a Lisbona l'ipotesi di un fallimento. Nella capitale portoghese si insediò la cosiddetta troika (Commissione europea, Banca centrale europea, Fondo monetario internazionale), e si dimise il premier José Socrates (nella foto).

«In effetti. Ci sono altri aspetti che rendono il costo dei derivati molto più opaco e complesso da calcolare, quando aggiungi altre strutture».

Quali?

«Per esempio la banca propone a un ente locale di pagare un tasso basso, magari il 2% per i prossimi tre anni. Poi dal quarto anno l'ente potrà pagare sempre il 2% solo se i tassi restano fra il 2% e il 5%, ma dovrà pagare l'8% se i tassi escono da quella fascia. Finisce per essere una scommessa».

Cioè risparmi qualcosa se vinci, ma perdi moltissimo se perdi?

«Sì e la scommessa può essere su qualunque cosa: se i tassi vanno solo sopra o solo sotto una certa soglia, o magari calcoli il numero dei giorni sopra e sotto, o leghi la struttura a un certo tasso di cambio. Molto di moda è legare il tutto alla differenza fra due tassi d'interesse diversi: lo swap a dieci anni, meno lo swap a due anni».

Che senso ha per un governo o un ente locale?

«Questa è roba da hedge fund. Se le cose vanno storte, perdi un sacco di soldi. Non è roba da offrire a enti pubblici che rappresentano i contribuenti del loro Paese».

Insomma, più è complicato un contratto, più è probabile che una banca finisca per guadagnarci molto.

«Sì, perché per il cliente sarà più difficile da negoziare e spesso da capire nelle possibili conseguenze più in là nel tempo».

Ma sembra difficile sostenere che ci sia qualcosa di illegale: le autorità vo-

gliono ridurre il rischio-tassi e le banche danno loro opzioni più o meno trasparenti per farlo.

«Gli enti pubblici dovrebbero scommettere su questi diversi tassi? Dovrebbero assumersi questi rischi?»

Lei che ne pensa?

«Ho visto un sacco di scandali: Portogallo, Francia, Austria, Grecia, Libia. Anche in Italia ho richiamato l'attenzione su alcuni rischi. Mi sembra mio dovere dare l'allerta, perché il denaro dei contribuenti in ultima analisi rappresenta i più poveri. Il denaro pubblico serve per l'istruzione, la sanità, le pensioni. Non è giusto che quella ricchezza venga trasferita a persone che sono fra le più ricche al mondo».

Lei si è lanciato in questa crociata contro le banche per spiare?

«Ho sempre pensato che queste pratiche fossero ingiuste e ho deciso di lanciare un'impresa, non un'opera di bene. È un'attività con cui posso mettere in guardia e consigliare gli enti pubblici su questi accordi complessi. Mi è già valsa la nomina fra i 40 migliori banchieri di Londra under 40».

In Italia la Corte dei Conti chiede indennizzi astronomici ad alcuni funzionari del Tesoro. Che ne pensa?

«È una questione legale, dipende dalle leggi del Paese. Ma nella mia esperienza in Europa e nel mondo, non ho mai visto un caso di diritto civile in cui dei funzionari pubblici abbiano dovuto pagare di tasca propria per queste questioni. Anche perché le persone coinvolte comunque non posseggono le enormi somme richieste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le accuse al Tesoro

Maria Cannata, Vincenzo La Via, Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli (foto), al gotha dei top manager del Tesoro in diverse epoche la Corte dei Conti ha addebitato lo scorso anno l'accusa di negligenza nella gestione di un contratto derivato con Morgan Stanley. I quattro sono stati citati in giudizio per il risarcimento di oltre 3 miliardi di euro. Il giudizio è fissato per il 19 aprile prossimo.



Doccia fredda a Milano

Uno dei più rilevanti procedimenti sui derivati ha riguardato il comune di Milano per uno swap su un bond da 1,7 miliardi sottoscritto nel 2005. Una sentenza del 2012 ha condannato Deutsche Bank, Ubs, Jp Morgan e Depfa Bank e 9 tra amministratori ed ex manager. Due anni dopo in appello l'assoluzione. Transazione in sede civile (sindaco Giuliano Pisapia, foto): palazzo Marino incasserà 750 milioni in 23 anni, interessi compresi.

Dalla Sicim a Trevi, da Salini Impregilo a Pizzarotti e Astaldi: i contractor italiani impostano strategie di portafoglio all'estero. Ma lo scenario cambia, avverte Sace: dalle frontiere ai mercati avanzati. Il traino del piano Trump

di Francesca Gambarini

I CAMPIONI DELLE GRANDI OPERE ALLA RISCOPERTA DELL'AMERICA

È un business zaino in spalla quello dei costruttori italiani. Storicamente, ma anche nei recenti anni di crisi, le nostre aziende hanno costruito e riqualificato, fatto nascere ponti e gasdotti, porti e aeroporti, reti e palazzi in tutto il globo, dall'Algeria al Kenya, dall'Argentina all'Iran. Novelli Cristoforo Colombo, i contractor tricolori si sono diretti in larga parte alle periferie del mondo, cogliendo opportunità e imparando a gestire e a coprirsi dai rischi. Ma ora, come mostra uno studio di Sace Simest, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, da sempre attore importante nel sostegno del settore, all'estero come in Italia, devono vincere un'altra sfida, che viene dai mercati maturi. Quelli dell'Occidente del mondo *in primis*, che stanno mostrando un risveglio sia nella domanda, sia nelle capacità di attrarre investimenti: oggi sono al 40,3% della quota globale, contro il 34,7% del 2016.

È qui che si giocherà la partita dei prossimi anni. A cominciare dagli Stati Uniti. Dove il portafoglio grandi opere fino al 2016 era inferiore a quello dell'Etiopia, oggi Trump ha annunciato la partenza del piano infrastrutturale da mille miliardi di dollari, già baluardo della sua campagna elettorale.

Modelli e convergenze

Partendo da un parallelo storico-marinario, che accoppia le imprese italiane ai grandi esploratori, da Colombo, a Vespucci a Caboto, Sace ha analizzato le caratteristiche di operatività delle nostre aziende all'estero. Chi ha commesse nei mercati di frontiera è stato associato a Cristoforo Colombo; chi ha preferito Paesi più stabili e con buone prospettive di crescita sono degli «Amerigo Vespucci». «Giovanni Caboto» sono le aziende che scelgono Paesi ad alto reddito, fortemente concorrenziali. Vediamole più da vicino.

Tra i campioni dell'export di grandi opere ci sono *big* come Astaldi, Rizzani de Eccher, Pizzarotti o Salini Impregilo, da 60 anni presente in Etiopia e che recentemente, con il supporto di Cdp, ha ottenuto un contratto da 300 milioni di dollari per un centro commerciale a Dubai o che, in consorzio, ha costruito il nuovo canale di Panama. Oppure Trevi, che opera in 80 Paesi e si è da poco aggiudicata un contratto in Kuwait per la realizzazione di 8 silos per la raccolta e stoccaggio di gas liquefatto naturale (Lng). Realizza il 99% del fatturato in mercati di frontiera anche la Sicim di Busseto, che per il 2017 prevede un turnover di 600 milioni di euro, tutti all'estero, e che oggi ha progetti in corso dall'Angola al Messico al Kazakistan. Le avventure nel «mondo nuovo» coinvolgono anche imprese di ambito regionale, che all'estero cercano lavori di taglio

medio, come Europea 92. L'Ance, nel suo «Rapporto 2017 sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo», ha evidenziato 244 nuovi lavori aggiudicati oltreconfine dalle imprese italiane, per un totale di 686 cantieri aperti, pari a un valore di circa 90 miliardi.

«Se l'export è elemento trainante dell'economia tricolore — spiega Roberta Marracino, responsabile Studi e comunicazione di Sace —, con il 2017 anno d'oro grazie a una crescita intorno all'8% non è superfluo evidenziare che una parte rilevante di questa performance dipende dalle imprese che si occupano di infrastrutture e costruzioni, che sono state capaci di affrontare in modo profittevole mercati difficili (le geografie dai profili di rischio elevati pesano per il 18% in media nel portafoglio delle imprese italiane di costruzione, ndr), passando da 3 miliardi di euro di fatturato estero nel 2004 (31% del totale) a 14 miliardi nel 2016 (73% del totale)». Un *made in Italy* cruciale per il sistema Paese.

Prosegue Marracino: «In termini di ricaduta, abbiamo calcolato che le commesse estere aggiudicate dalle nostre imprese nel 2016 hanno generato in Italia un impatto pari a 200 mila nuovi posti di lavoro e 14 miliardi di Pil».

L'abilità è stata intercettare una domanda in forte crescita nei Paesi emergenti, in un momento in cui nei Paesi sviluppati il crollo dell'economia bloccava investimenti e nuove opere. «Ora siamo in una fase diversa — puntualizza Marracino —: nei mercati avanzati riprendono gli investimenti, proprio dove tradizionalmente il radicamento delle nostre imprese è più debole. Al

cambio di scenario va aggiunto un ritardo nei pagamenti e nei lavori negli Emergenti. Servirà un riposizionamento e ci sono eccellenti aziende in grado di giocare la partita». Che non sarà magari la costruzione di una centrale a ciclo combinato o di un gasdotto, ma «richiederà la capacità di sfruttare le opportunità dei trattati internazionali di reciprocità per entrare nelle gare interazionali in cui possiamo dire la nostra. È importante farlo perché, almeno nei prossimi 5 anni, ci attendiamo una domanda in salita», spiega. Il percorso è già iniziato e tan-

Il 40% degli investimenti globali in costruzioni è oggi nei Paesi sviluppati, in crescita sugli Emergenti



te aziende «Caboto» sono partite. Dicono i dati che le commesse acquisite dalle imprese italiane nel 2016 sono aumentate di oltre il 20%, per un totale di 20,8 miliardi, principalmente per effetto di una maggiore domanda dalle economie Ocse, dall'Australia alla Svezia, che rappresentano il 46% degli ordini dell'anno (9,6 miliardi). E il 23% delle assegnazioni si sono concentrate nel Nord America, con gli Usa per la prima volta al vertice dei primi dieci mercati per le imprese italiane (dati Ance).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cristoforo Colombo
Il navigatore genovese è modello per le aziende che operano nei mercati di frontiera, ad alto rischio




Amerigo Vespucci
Tra i primi esploratori del Nuovo Mondo, è un modello per chi entra in Paesi con buone prospettive di crescita



Giovanni Caboto
Il veneziano è associato alle aziende che si avventurano in Paesi ad alto reddito e fortemente concorrenziali

Gli esploratori

Quota di fatturato estero dei principali contractor italiani



Il mappamondo

Primi Paesi per lavori in corso da parte delle imprese italiane. Dati in miliardi di euro



I giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni possono ottenere fino a 200 mila euro

Resto al Sud, sportello aperto

Domande dalle ore 12. Punteggio minimo di 12 su 20

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Parte oggi alle 12 la possibilità di presentare le domande per il bando «Resto al Sud». L'orario è importante, in quanto si tratta di un bando a sportello. Gli aspiranti imprenditori e le imprese già costituite da giovani operanti nelle regioni del Mezzogiorno, dovranno però puntare a ottenere anche un punteggio almeno pari a 12, altrimenti la velocità nella presentazione dell'istanza sarà stata inutile. La circolare del 22 dicembre 2017, n. 33, della Presidenza consiglio dei ministri e i relativi allegati hanno portato queste ulteriori specifiche. I richiedenti possono contare su un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato che coprirà progetti imprenditoriali con budget fino a 200 mila euro.

Per agevolare la liquidità, la prima quota potrà essere richiesta anche senza presentare le fatture quietanzate.

L'obiettivo del bando è quello di spingere i giovani a rimanere nelle proprie regioni nate o di stimolarli a spostarsi al Sud. Le domande potranno essere inviate nella modalità a «sportello», esclusivamente online, attraverso la piattaforma telematica.

I potenziali beneficiari dovranno essere dotati di un indirizzo di posta certificata, disporre della firma digitale e registrarsi alla piattaforma raggiungibile al sito internet www.invitalia.it. La domanda è costituita da un progetto imprenditoriale da compilare sulla piattaforma e dovrà essere corredata da atto costitutivo e statuto, in caso di società, e dagli altri documenti richiesti.

La valutazione. La valutazione viene fatta considerando quanto dichiarato nel «progetto imprenditoriale» che viene compilato online.

I candidati dovranno indicare i dati e il profilo del soggetto richiedente, la descrizione dell'attività proposta, comparandola con quanto esistente.

Dovrà essere esplicitata l'analisi del mercato con analisi dei competitor, dovranno essere rappresentate le strategie commerciali, dovranno essere rappresentati gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi e gli aspetti economico-finanziari.

Solo nel caso di persone fisiche, proponenti per conto di Pmi costituenda, la domanda di agevolazione potrà essere accompagnata dal solo progetto imprenditoriale.

In questo caso, l'ulteriore documentazione societaria dovrà essere trasmessa elettronicamente entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione, il periodo sale a 120 giorni nel caso in cui una delle persone fisiche, che compongono la società è residente all'estero.

I richiedenti. Le richieste di agevolazioni devono essere presentate dai soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

I soggetti non devono necessariamente essere residenti nelle regioni del Mezzogiorno al momento della presentazione della domanda.

È infatti sufficiente che si impegnino al trasferimento della residenza nelle zone ammissibili entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero. I 60/120 giorni decorrono dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria. Pertanto, possono proporre un progetto imprenditoriale sia i giovani già residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sia i giovani residenti nelle altre regioni d'Italia o addirittura quelli residenti all'estero.

Sono tuttavia esclusi i giovani che alla data del 21 giugno 2017 risultavano già titolari di attività di impresa in esercizio o quelli che risultano beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità. I soggetti richiedenti dovranno mantenere la residenza nelle regioni agevolabili per tutta la durata del finanziamento. Anche le imprese, una volta diventate



beneficiarie delle agevolazioni, dovranno mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni beneficiarie.

La controindicazione maggiore è determinata dal fatto che i soggetti risultati beneficiari delle agevolazioni non potranno essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione, per tutta la durata del finanziamento.

Il punteggio minimo di 12 su 20. Il progetto imprenditoriale dovrà superare una valutazione di merito basata su criteri di valutazione numerici. Ognuno di questi permette di ottenere un punteggio, come esplicitato dalla circolare 33. Il primo criterio riguarda l'adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, rispetto alla specifica attività prevista dal progetto imprenditoriale. Questa viene valutata anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute.

Il secondo e terzo criterio riguardano la capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo e la potenzialità del mercato di riferimento, il vantaggio competitivo dell'iniziativa e le strategie di marketing.

Il quarto criterio riguarda la sostenibilità tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio economico, nonché alla pertinenza e coerenza del programma di spesa e dei flussi di cassa e il finanziamento del capitale circolante. Il quinto e ultimo criterio è relativo alla verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilità della ga-

ranzia del Fondo di garanzia per le pmi.

Il progetto imprenditoriale. I punteggi vengono desunti da quanto dichiarato nel progetto imprenditoriale. All'interno viene riportata l'idea di business, ove viene sintetizzato il progetto, vengono illustrati gli elementi più rilevanti e spiegati quali sono i motivi che lo rendono «unico/vincente». Evidenzia cosa l'impresa intende produrre o erogare. Identifica a chi è rivolta l'offerta. Rappresenta quali sono i bisogni che intende soddisfare. Indica il motivo per cui il team di progetto o l'imprenditore individuale ha le caratteristiche giuste per riuscire nell'attività da realizzare. Evidenzia le esperienze precedenti dei promotori dell'iniziativa. Descrive l'organizzazione che prevede di adottare. Evidenzia le attività chiave e specifica quali di esse saranno svolte all'interno

dell'impresa e quali verranno invece affidate ad altri soggetti esterni. Focalizza sul bisogno che intende soddisfare il progetto e sui motivi per cui l'offerta proposta è migliorativa o più competitiva rispetto a quelle attualmente disponibili sul mercato. Analizza i competitor e punta ad evidenziare il target di mercato. Quantifica il prezzo di vendita per singola tipologia di prodotto/servizio ed i criteri utilizzati per determinarlo. Spiega come l'iniziativa imprenditoriale riuscirà ad assumere, rispetto ai competitor diretti e/o indiretti, una posizione di leadership, o, comunque, competitiva, nel mercato di riferimento. Descrive le strategie promozionali e di comunicazione che saranno adottate per conquistare e incrementare la clientela target. Indica il budget necessario per perseguire tali strategie. Evidenzia

a quali condizioni ciascuna delle modalità individuate è sostenibile nel tempo. Descrive le tappe principali dello start up d'impresa, soffermandosi sulla quantificazione dei tempi e dei fabbisogni di spesa relativi ai tre momenti chiave di realizzazione del progetto imprenditoriale: la messa a punto del prodotto/servizio nella sua versione prototipale, l'effettuazione dei primi test di mercato, il lancio del prodotto/servizio. Predisporre un conto economico previsionale, effettuare l'analisi dei flussi e fornisce informazioni sull'attuale o futura disponibilità delle risorse finanziarie che i soci dovranno ulteriormente apportare in società. Invitalia, da queste informazioni e da quanto emerso dal colloquio, andrà a determinare il punteggio spettante all'impre-

L'agevolazione in sintesi

- Presentazione domande a sportello
- Punteggio minimo ammissibile 12 punti
- Punteggio massimo 20 punti
- Ammissibili nuove attività avviate da giovani con meno di 35 anni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
- Finanziamento massimo di 200 mila euro per progetto imprenditoriale e 50 mila euro per soggetto
- Finanziabile la ristrutturazione dell'immobile
- Possibile acquistare macchinari nuovi e programmi informatici
- Ammesse spese di funzionamento fino al 20% del budget
- Agevolazione in regime «de minimis» composta da:
 - contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa
 - finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, garantito dal Fondo di Garanzia, con interessi coperti dall'agevolazione e durata di otto anni di cui due di preammortamento
- Possono far parte della società anche non giovani, ma non ottengono agevolazione per la loro quota
- Possibile presentare domanda senza aver costituito la società

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Sugli incentivi per le funzioni tecniche, l'intervento della legge di bilancio 2018 non consente di dormire sonni tranquilli. Viene specificato che questi compensi sono finanziati dai capitoli di spesa su cui gravano i costi dell'opera, ma non risulta immediata la loro esclusione dal tetto del salario accessorio.

Ma andiamo con ordine. Con l'approvazione del nuovo codice degli appalti (Dlgs 50/2016) i vecchi compensi Merloni vengono trasformati in incentivi per le funzioni tecniche, aventi per oggetto non più la progettazione ma le attività amministrative che attengono alle gare di appalto. Questo aveva fatto sorgere il dubbio che fosse venuto meno il presupposto per il quale la Corte dei Conti ne aveva decretato, a suo tempo, l'esclusione dal tetto per il trattamento economico accessorio. Le sezioni Riunite, con la delibera 51/2011, avevano individuato nella prestazione professionale specialistica offerta da soggetti qualificati il motivo dell'esclusione. Il dubbio è divenuto certezza quando la questione è stata rimessa alla sezione Autonomie, la quale ha affermato che i nuovi incentivi rientrano nel vincolo previsto dal comma 236 della legge 208/2015, oggi traslato nell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Conseguenza immediata è stata il blocco della contrattazione decentrata, ponendo gli enti di fronte a un bivio: o si pagano i compensi per le funzioni tecniche oppure si corrispondono i premi per la performance.

La soluzione non poteva che essere legislativa, arrivata con l'emendamento proposto dall'Unitel, l'unione dei tecnici degli enti locali (comma 526 della legge 205/2017): all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 viene aggiunto un comma nel quale si prevede che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture». Ovviamente l'Unione canta vittoria: se i compensi fanno capo ai capitoli dell'opera non devono più transitare per il fondo decentrato e, di conseguenza, sono escluse dal tetto al salario accessorio.

Ma la conseguenza non è così matematica, per una serie di motivazioni. In primis non è stata

Personale. Interpretazione ancora da chiarire

La legge di bilancio non libera dai tetti gli incentivi tecnici

abrogata la norma contrattuale (articoli 15 e 17 del contratto nazionale del 1° aprile 1999) che obbliga l'ente a far transitare dal fondo i compensi previsti a favore del personale da norme di legge. Non c'è poi dubbio che gli incentivi mantengano la loro natura di trattamento accessorio e, nel nostro ordinamento, sono presenti voci del salario accessorio che non vengono finanziate dal fondo e che sono soggette al tetto. Ne è un esempio la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza. Nei dossier di Camera e Senato, a commento del comma 526, viene precisato che «per approfondire la tematica relativa al computo della spesa di personale della Pa per tali incentivi, si rinvia a due recenti pronunce della Corte dei Conti, la deliberazione n. 58/2017 della sezione ligure e la deliberazione 7/17 della sezione autonomie». Come dire: a livello di spesa di personale (e quindi di vincoli) con la manovra non sarebbe cambiato nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre ostacoli

01 | IL CONTRATTO

Gli articoli 15 e 17 del contratto nazionale del 1° aprile del 1999 obbligano gli enti locali a far transitare dal fondo decentrato i compensi previsti per il personale da norme di legge. Questo ostacolo dovrebbe essere superato dal nuovo contratto, che si dovrà adeguare alla legge nazionale.

02 | LA CONTABILITÀ

Gli incentivi restano in ogni caso una parte del trattamento accessorio, e l'ordinamento prevede forme di trattamento accessorio che non vengono finanziate dal fondo decentrato ma sono soggette comunque ai tetti di spesa, per cui la nuova definizione prevista in manovra non produce in sé effetti automatici

03 | LE INDICAZIONI

I dossier di Camera e Senato che illustrano la norma fanno espresso riferimento ai tetti di spesa



DALLO SPESOMETRO ALL'IVA QUANTI COSTI NELLO STUDIO

I commercialisti si lamentano: la rivoluzione digitale dell'amministrazione tributaria scarica troppi oneri e costi sui professionisti. E la norma sullo split payment penalizza chi lavora con il pubblico

di **Isidoro Trovato**

La fine della legislatura è il momento ideale per bilanci e consuntivi in tutti i settori, ma soprattutto in ambito fiscale. L'individuazione di occasioni perse e novità efficaci è un tema ricorrente, per esempio, tra i commercialisti. Enrico Zanetti, ex viceministro dell'Economia, commercialista e già direttore dell'ufficio studi della categoria, non ha dubbi: «Le misure più efficaci sono state quelle che hanno riguardato l'abolizione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap e la riduzione dal 27,5% al 24% dell'Ires. Ma sono state sprecate tante occasioni in tema di semplificazione: a cominciare dallo spesometro fino ad arrivare allo split payment».

Quest'ultimo, cioè il mancato incasso dell'Iva esposta in fattura, è uno dei temi più caldi. «Lo scopo qual è? — si chiede Giuseppe Bernoni, commercialista ed ex presidente nazionale di categoria —. Lo Stato vuole contrastare l'evasione. E non si fida delle aziende perché teme che qualcuno non versi l'Iva. Così mette in piedi un meccanismo che penalizza i professionisti che dovessero avere prevalenti rapporti con la pubblica amministrazione perché, di fatto, non riescono a scaricare l'Iva. Si tratta di un evidente disagio di carattere finanziario perché i professionisti devono anticipare le somme. Un'incomprensibile decisione penalizzante che va contro la semplificazione».

Fatture

E poi c'è la vicenda spesometro che, secondo i commercialisti, costa circa 1.600 euro l'anno ad ogni studio. «Lo spesometro ha avuto una vita difficile — continua Bernoni —. Abbiamo incominciato prima comunicando il saldo delle fatture ricevute e delle fatture emesse, poi hanno spostato i termini a

3 mesi, poi a 6 mesi, poi a un anno. Adesso, con l'ultima norma, siamo ritornati a 6 mesi. Ma, non sono solo le fatture: l'Erario vuole una serie di dati molto specifici per cui non puoi mandare solo una copia del libro Iva. L'amministrazione ha quindi creato un format particolare sul quale l'azienda e il professionista devono comunicare tutti questi dati. È un lavoro più da contabile che da professionista. Alla pari dell'invio della dichiarazione: dicono che basta un clic, ma non è così perché è molto più complicato di quanto sembra. Una procedura che, tra l'altro, non rientra nemmeno tra le prestazioni tipiche professionali, lo facciamo per servizio. Sono attività in perdita nemmeno comprese dai clienti. Il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate ha assicurato che con l'introduzione della fatturazione digitale (primo gennaio 2019) cambierà tutto? Speriamo non sia troppo tardi».

Strappo generazionale

Altro nodo è quello dell'equo compenso, una sostanziale reintroduzione delle tariffe minime, un provvedimento che ha spaccato le categorie professionali mettendo in contrapposizione vecchi e giovani. «Capisco la contrapposizione generazionale — dice Zanetti — ma ritengo che il ripristino dell'equo compenso sia una misura corretta dopo che per anni c'è stato un azzeramento indiscriminato dei minimi tariffari. C'è stato un incontrollato eccesso di ribasso che ha penalizzato la professionalità. Credo che il giusto compromesso sia una distinzione tra consulenza volontaria e quella per obblighi di legge (per esempio il compenso di un collegio sindacale): ritengo che quest'ultima abbia bisogno di un equo compenso che la disciplini e la tuteli».



Fisco

Enrico Zanetti (sopra), ex vice ministro all'Economia e Giuseppe Bernoni, ex presidente commercialisti



Studi legali, con i nuovi software diminuiscono avvocati e dipendenti

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IRROMPE NELLA PROFESSIONE FORENSE. QUATTRO I SETTORI IN CUI SI STANNO SVILUPPANDO LE TECNOLOGIE: CONTENZIOSO SERIALE, COMPLIANCE MANAGEMENT, SERVIZI DI DUE DILIGENCE E CORPORATE TRANSACTION SERVICE

Patrizia Capua

Roma

Avvocati senza giacca e cravatta, più *nerd* che *legal*, a braccetto con software che macinano dati e smistano pratiche lunghe e noiose. È il futuro 4.0 per gli studi legali? L'intelligenza artificiale, AI in inglese, irrompe nella professione forense, cambia lo stile austero improntato a codici e sentenze, e trasforma gli avvocati in cybersperti modello manager Facebook e Google? Più curiosi che interessati, più scettici che convinti, per ora, migliaia di professionisti italiani.

C'è però chi già muove i primi passi verso la nuova rivoluzione dell'hi-tech. Come l'avvocato Francesco Portolano, titolare dello studio Portolano-Cavallo. «Un anno fa, ascoltando una conferenza dello studio londinese Slaughter and May, uno dei più prestigiosi al mondo, abbiamo appreso di un software e di una piattaforma che prometteva importanti vantaggi. Essendo noi orientati all'innovazione, mi sono segnato il nome del software, Luminance, spin off di un'università inglese. Abbiamo eseguito un test nel nostro studio ricreando 'in vitro' una due diligence (analisi dettagliata di una società), su quattromila documenti veri e duemila temi da passare al setaccio. Abbiamo coinvolto i soci senior e i nostri cinque praticanti. La piattaforma, in pochi minuti, ci restituisce una schermata che informa su quanti testi sono in italiano e quanti in inglese, di che natura sono i contratti. Mi dice che 5mila sono di lavoro subordinato tutti identici, tranne quattro, e snocciola tutte le clausole, di non concorrenza, di recesso, eccetera. Si potrà dire: il software sbaglia. Certo: non è infallibile, ma un praticante laureato da due anni forse lo è? La macchina opera a supporto degli esseri umani ed elimina il lavoro a basso valore aggiunto. È un avanzamento senz'altro positivo, e non ci sono costi fissi, il software si usa a consumo, in base a quanti dati carico sulla piattaforma e quanto tempo li tengo. È come un qualsiasi altro costo».

Il software che gestisce un negoziato o fa un'arringa in tribunale non è ancora stato inventato. Ma che l'AI si integrerà e sarà estremamente importante per aiutare gli avvocati a mantenere costi inferiori del servizio legale, fornendo una prestazione di qualità più alta al cliente, è convinzione di alcuni degli esponenti di studi internazionali intervistati per una ricerca dalla law firm Bird&Bird, 120 avvocati in Italia, 1500 nel mondo. «Non è più fantascienza - afferma Roberto Camilli, legale dello studio e partner della divisione Information technology -, noi stessi stiamo sperimentando l'uso di software che fanno analisi dei testi e estrazione di informazioni chiave. Non è lo scanner, ma proprio il lavoro dell'avvocato. E sempre di più lo utilizzeremo». Il taglio del personale è la diretta conseguenza? «Forse no, ma liberare persone da funzioni ripetitive e meccaniche significa far crescere lo studio. L'avvocato sarà l'architetto degli strumenti informatici di cui dispone, il rapporto con le persone resta suo appannaggio. Il taglio degli addetti non è il desiderio di nessuno, altrimenti affideremmo la nostra vita al computer, cosa che ragionevolmente nessuno vuol fare».

BeLab, 'laboratorio' per le nuove tecnologie dello studio legale milanese Bonelli Erede, è già realtà per l'avvocato del futuro. La *law firm* con 620 dipendenti, che oltre alle sedi tradizionali in Italia e in Europa, è sbarcata in Egitto, Etiopia e Dubai, ha una ottantina di professionisti, avvocati e non solo, che lavorano alle nuove tecnologie e a breve ne aggiungerà altri ottanta in spazi raddoppiati. «È uno sviluppo della modernizzazione delle nostre attività» spiega l'avvocato Marcello Giustiniani, managing partner esperto di innovazione, «in ciascun settore in cui siamo impegnati, inseriamo servizi fortemente avanzati o prestiamo quelli tradizionali ma in maniera nuova. Ci si pone l'es-

igenza o l'opportunità di fare la professione di avvocato in maniera più efficiente e rapida, il mercato ce lo impone e ce lo imporrà sempre di più». Quattro i settori in cui Bonelli Erede sta sviluppando le nuove tecnologie: contenzioso seriale, *compliance management*, servizi di *due diligence* e *corporate transaction service*, supporto legale alla digitalizzazione, cioè l'attività che l'avvocato del lavoro svolge per un'impresa che si sta digitalizzando, perché nella trasformazione deve rivedere il rapporto con i lavoratori. «Abbiamo elaborato e messo a punto software dedicati che ci aiutano a gestire con la tecnologia. Adoperiamo soltanto quelli davvero affidabili».

La filosofia di BonelliErede è essere all'avanguardia ma senza tuffi in avanti. «Non vogliamo trasformare i clienti in cavie», traduce Giustiniani, «la digitalizzazione ci consente di fare meglio e questo ci fa crescere». La parola d'ordine è equilibrio. «Nel settore legale è d'obbligo, non si può pensare di buttare vecchi strumenti. Quelli nuovi, per poter essere affidabili, dovranno essere perfezionati. E nuove opportunità significano nuova occupazione». Le ricadute sull'organizzazione però si faranno sentire. «Noi oggi siamo meno di cinque anni fa», conferma l'avvocato Franco Toffoletto, esperto di innovazione dello studio Toffoletto De Luca Tamajo. «Abbiamo aumentato l'efficienza e ridotto enormemente l'attività esecutiva non solo per gli avvocati ma per tutti. Nel senso che, in meno, facciamo di più. E il di più lo fanno le macchine. Tutto è cominciato con un pezzo di software all'interno del nostro sistema di *knowledge management* che estrae dati dalle sentenze e ci crea un data base sui riferimenti: la corte, le parti e all'interno del documento estrae le sentenze citate e le norme, linka i precedenti e i collegati. Un lavoro molto sofisticato che avviene in qualche millisecondo al posto di una persona fisica. In più ormai i report contabili vengono costruiti dalla macchina, con costi nettamente inferiori». Nicola Di Molfetta, direttore di Legal Community, il magazine che monitora l'attività degli studi legali, è convinto che «ignorare le potenzialità e gli effetti della tecnologia rischia di essere il prossimo epic fail di una intera generazione di avvocati».






Marcello Giustiniani (1), managing partner di BonelliErede;
Roberto Camilli (2) avvocato di Bird&Bird;
Franco Toffoletto (3), partner di Toffoletto De Luca Tamajo e
Nadia Martini (4), head of data protection Ip e It di Roedl&Partner

LA TOP 10 DEGLI STUDI LEGALI IN ITALIA	
Fatturato in milioni di euro, 2016	
BONELLI EREDE	148,5
CHIOMENTI	126,5
GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS	124
TLS-PWC	118,8
PIROLA PENNUTO ZEI	116,9
EY	103,2
DELOITTE	89
KPMG	77,9
LEGANCE	76
NCTM	75

Fonte: stima legalcommunity.it



Caccia ai docenti col doppio lavoro le indagini che agitano gli atenei

Da Torino a Napoli, centinaia di controlli della Corte dei conti e maxi-multe ai condannati
Le università: colpa del caos creato dalla riforma Gelmini. L'Anac: norme da chiarire

FRANCO VANNI, MILANO

Centinaia di controlli in tutta Italia, ordinati dalle procure regionali della Corte dei Conti. Milioni di pagine acquisite dalla Guardia di finanza nelle segreterie delle università e nelle stanze dei professori: registri didattici, verbali dei consigli di facoltà, autorizzazioni a svolgere attività esterne. L'obiettivo della campagna nazionale di controlli, cominciata nel 2017, è accertare se i professori con incarico a tempo pieno abbiano rispettato le regole su consulenze e incarichi professionali esterni. O se invece abbiano arrotondato lo stipendio (a volte di molto) in modo irregolare.

Sotto torchio sono finiti soprattutto i docenti che dividono le proprie giornate fra cattedra e partita Iva. Professori di Ingegneria con incarichi di ricerca retribuiti nel settore privato. Geologi che, al di fuori dell'università, fanno consulenze per compagnie petrolifere. Professori di Chimica nominati periti di parte nei processi. Secondo una ricognizione del sindacato dei professori Uspur, i docenti sotto indagine sarebbero una ventina all'università di Padova, almeno trenta a Napoli, una decina a Bari. Quaranta solo al Politecnico di Milano, dieci in meno al Poli di Torino. Diversi casi si hanno a Trento. Sono pochi gli atenei che non hanno verifiche in corso. La procura lombarda della Corte dei Conti, presieduta da Salvatore Pilato, ha lavorato molto sui professori di Medicina.

«Siamo alla caccia alle streghe – lamenta Maurizio Masi, direttore del dipartimento di Chimica al Politecnico di Milano e segretario nazionale di Uspur -. È tale la preoccupazione dei colleghi, che a dicembre abbiamo

dovuto convocare una riunione in università. Molti, per il solo fatto di avere ricevuto la verifica della Finanza, sono mortificati nel venire al lavoro. Ed è paradossale, visto che la capacità di operare nel contesto produttivo è riconosciuta in tutto il mondo come plus nella valutazione dei docenti e degli atenei».

A spaventare i professori – oltre alle contestazioni ricevute, spesso per centinaia di migliaia di euro – sono le sentenze già pronunciate dalla Corte dei Conti. C'è il caso di un ricercatore confermato di Ingegneria industriale dell'università di Bologna, titolare di partita Iva dal 2005, condannato lo scorso 6 novembre a risarcire 39mila euro, pari al "totale netto dei redditi da lavoro autonomo percepiti". E già nel 2015 la sezione campana della Corte aveva condannato dieci docenti dell'Università di Napoli "Parthenope" – divisi fra varie discipline, da Economia a Geotecnica – a pagare somme fra i 30mila e i 438mila euro perché avrebbero svolto attività incompatibili con la docenza a tempo pieno. Una sentenza poi riformata in appello, per avvenuta prescrizione.



A coordinare il programma di controlli in Guardia di finanza è il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie. Le verifiche in corso riguardano la presunta violazione dei commi 10 e 12 dell'articolo 6 della legge 240 del 2010, la riforma Gelmini dell'Università. La norma regola le attività extra didattiche dei professori, consentendo di svolgere «attività libero professionali e di lavoro autonomo continuative» ai soli professori «a tempo definito». Quei docenti cioè che hanno accettato una riduzione di stipendio, e il divieto di ricoprire cariche accademiche, ottenendo in cambio ampie autorizzazioni a fatturare a clienti privati. È il caso tipico dei professori di Diritto che svolgono la professione di avvocato, o dei progettisti che insegnano ad Architettura. Più complessa è la disciplina per quanto riguarda i professori a tempo pieno, a cui la riforma del 2010 consente attività di consulenza esterna, con alcuni limiti e secondo regole decise dai regolamenti dei singoli atenei. Una previsione che ha generato caos e disparità fra ateneo e ateneo su cosa sia consentito fare e cosa no. Si va dall'estremo della Bicocca a Milano, che vieta le attività esterne ai propri docenti a tempo pieno, fino all'università di Genova, che alle consulenze non pone restrizioni oltre a quelle di legge.

Di regola, le procure regionali della Corte dei Conti tendono a fare verifiche soprattutto sui docenti titolari di partita Iva. E non potendo agire "in via preliminare", come sancito dalla Cassazione, lo fanno a seguito di segnalazioni e denunce. Per l'avvocato Francesco Arecco, che sta studiando per Uspur e per un corposo gruppo di docenti una proposta normativa sul tema, «sostenere che avere una partita Iva di per sé sia incompatibile con il tempo pieno, porterebbe alla condanna della maggior parte dei professori di area tecnica. La 240/2010 è chiara nel liberalizzare la consulenza, e lo confermano i lavori parlamentari. Dato che la realtà evolve, la normativa è matura per l'introduzione di una disciplina di dettaglio di quanto sia permesso e quanto vietato a professori a tempo pieno o definito». Nello stesso senso si è espressa l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo scorso 22 novembre, nella delibera numero 1208, Anac ha parlato di «incertezza interpretativa» e di «un alto livello di difformità applicativa», invocando un intervento del ministero dell'Istruzione e della Ricerca, nella convinzione che «lo svolgimento di consulenze, esercizio professionale, attività redazionali possa conciliarsi legittimamente e anche virtuosamente con l'autonomia di ricerca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi

Napoli

Dieci docenti dell'università "Parthenope" sono stati condannati a pagare cifre fra i 30.000 e i 438.000 euro

Bologna

Un ricercatore di Ingegneria industriale dell'Ateneo dovrà risarcire l'Unibo per 39.000 euro percepiti con il lavoro autonomo

Salerno

Docente di Ingegneria a tempo pieno dovrà pagare 64.000 euro per incarichi e consulenze di attività libero-professionali

Sono ammissibili alcune tipologie di intervento, con successivi trasporto e smaltimento

Rimozione amianto agevolata

La rimozione dell'amianto è uno degli interventi di maggior interesse dal punto di vista immobiliare. Interessa principalmente le imprese che hanno l'amianto sul tetto ed è «spinto» dalle società edili che si propongono per effettuare i lavori portando in dote una riduzione dei costi del 65%. Gli altri interventi agevolabili da segnalare sono quelli relativi agli interventi nei settori legno e ceramica e quelli legati al rischio movimentazione manuale di carichi. Anche per questi le imprese possono acquistare macchinari in sostituzione di quelli esistenti. Completano il quadro gli interventi in agricoltura e quelli relativi all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Rimozione amianto. Sono ammissibili a contributo esclusivamente alcune tipologie di interventi volti alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento, anche previo trattamento in impianto autorizzato, in discarica autorizzata.

Sono esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di Mca già rimossi.

Per amianto, il bando intende i seguenti silicati fibrosi di cui all'art. 247 del dlgs 81/2008:

- a) actinolite d'amianto, n. Cas 77536-66-4;
- b) grunerite d'amianto (amosite), n. Cas 12172-73-5;
- c) antofillite d'amianto, n. Cas 77536-67-5;
- d) crisotilo, n. Cas 12001-29-5;
- e) crocidolite, n. Cas 12001-28-4;
- f) tremolite d'amianto, n. Cas 77536-68-6.

Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei Mca.

Nel dettaglio, le tipologie di intervento ammesse, singolarmente o congiunte, sono le seguenti:

a) rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie;

b) rimozione di Mca da mezzi di trasporto;

c) rimozione di Mca da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.);

d) rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto;

e) rimozione di coperture in Mca;

f) rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da cemento amianto.

Il progetto presentato deve essere coerente con il Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del dm 6/9/1994. È ammessa la rimozione anche di parte dei Mca presenti negli ambienti di lavoro dell'impresa richiedente purché ciò sia coerente con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione e nel rispetto delle condizioni dettate.

Esclusi immobili non utilizzati. Gli interventi devono essere effettuati presso

il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività.

L'Inail specifica che per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili, sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l'impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda.

L'esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi, occasionalmente o stabilmente, personale dell'impresa richiedente.

Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell'impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento. Con riferimento alla tipologia di intervento «rimozione di coperture in Mca», la rimozione di coperture in Mca deve riguardare l'intero immobile a eccezione del caso di locazione parziale sopra descritto, nel quale è ammissibile la rimozione parziale della copertura. Nel rispetto di tale condizione, qualora l'impresa richiedente eserciti la propria attività in più edifici facenti capo alla medesima unità produttiva è ammissibile la rimozione anche solo da uno o più di essi.

Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del piano di lavoro può essere antecedente al 1° giugno 2018.

Rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di eliminazione e/o riduzione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori, così come definiti dalla normativa di riferimento, e coerenti con

le indicazioni e specificazioni tecniche e schede del bando. Nel dettaglio, risultano ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

a) riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;

b) riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi;

c) riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi. Da realizzarsi mediante;

d) riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.

—© Riproduzione riservata—



Le spese non ammissibili

- Dispositivi di protezione individuale
- Veicoli, aeromobili e imbarcazioni
- Hardware, software e sistemi di protezione informatica
- Mobili e arredi
- Ponteggi fissi
- Trasporto del bene acquistato
- Consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento
- Adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi
- Manutenzione ordinaria
- Compensi ai componenti degli organismi di vigilanza nominati ai sensi del dlgs n. 231/2001
- Acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing)
- Costi del personale interno
- Costi autofatturati
- Spese fatturate dai soci